

Sentenza n. 2895/2020 pubbl. il 21/05/2020
RG n. 78482/2014

R.G. 78482/2014



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Angelo Mambriani	Presidente relatore
Dott.	Daniela Marconi	Giudice
Dott.	Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 78482/2014 R.G. promossa da:

[gli attori], rappresentati e difesi dall'Avv. ■■■■■, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

-ATTORI-

E

[gli intervenuti], tutti rappresentati e difesi dall'avv. ■■■■■, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, giusta procura a margine della comparsa di intervento volontario.

-INTERVENUTI-

CONTRO

COOPERATIVA ALFA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. ■■■■■, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione.

-CONVENUTA-

CONCLUSIONI

PER PARTI ATTRICI:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia d’Impresa- così giudicare:

in rito in via preliminare:

- dichiararsi non manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 2388, IV comma, c.c. per contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione laddove non consente, anche ai singoli soci assenti o dissenzienti o astenuti, l’impugnabilità delle delibere del C d A in caso di lesione dei loro diritti, rinviando ai soli artt. 2377 e 2378 c.c. (che richiedono un numero di soci non inferiore al 5% del capitale sociale) e non anche all’art. 2379 c.c. (nullità/invalidità delle deliberazioni assembleari per impossibilità o illiceità dell’oggetto, eccesso di potere, conflitto d’interesse che prevede l’impugnabilità da parte di chiunque vi abbia interesse);

in via istruttoria

rimettere parti e causa in via istruttoria e ammettere le prove richieste in atto di citazione del 15.12.2014 sub IN VIA ISTRUTTORIA e nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI^a comma c.p.c. (che qui si intendono integralmente riportate), con richiamo a tutte le eccezioni ivi prospettate, con l’avvertenza che il Sig. █████ non è più Presidente di Alfa e quindi va sentito come teste;

nel merito, in via principale

- accertato che sui diritti inviolabili di un socio o di una categoria di soci non possa deliberare il C d A. nonostante possenga tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, soprattutto laddove non siano rappresentate alcune categorie di soci, dichiarare nulle/invalidi ex art. 2379 c.c. le delibere del 18/7/2014 e 10/10/2014 relative alla introduzione dei c.d. “oneri accessori” a carico dei soli soci a proprietà indivisa, di quelli assegnatari a godimento semplice, sul blocco della restituzione del prestito sociale per illiceità/impossibilità dell’oggetto, irregolare costituzione del C d A, abuso di potere e conflitto di interessi;

- annullare o comunque dichiarare invalide la delibera del C d A della Cooperativa Alfa assunta il 18/7/2014 e conseguentemente quella successiva assunta il 10/10/2014, non tempestivamente pubblicate, per i motivi espressi in narrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2388 c.c. e, in quanto compatibili, degli artt. 2377 e 2378 c.c. nonché ex art. 2265 c.c. in quanto lesive del diritto dei soci, odierni attori e intervenuti, e comunque contrarie alla legge e allo statuto. Dichiarare di conseguenza che gli eventuali oneri di gestione denominati “oneri accessori” (in realtà perdite confessate della Cooperativa Alfa) vanno ripartiti tra tutti i soci senza alcuna distinzione di categoria;

nel merito in via subordinata

- preliminarmente dichiarata la non conformità alla legge e/o allo statuto delle delibere che hanno introdotto i c.d. “oneri accessori” a carico dei soli soci a proprietà indivisa, di quelli assegnatari a godimento semplice, il blocco della restituzione del prestito sociale, annullare ex art. 2377 c.c. le delibere del C d A del 18/7/2014 e 10/10/2014 in quanto contrarie alla legge e allo statuto perché lesive del diritto di tali categorie di soci e dei singoli soci e comunque discriminatorie nella suddivisione di tali oneri tra le diverse categorie di soci;

in via di ulteriore subordine

- condannare ex art. 2377 c.c. la Cooperativa Alfa al risarcimento del danno in favore dei soci attori ed intervenuti in misura non inferiore a quanto deliberato nei confronti degli attori e degli intervenuti, individuabili con l’applicazione di una semplice operazione matematica.

in ogni caso

- spese di lite rifuse.”

PER PARTE CONVENUTA:

“Voglia il Tribunale adito, *contrariis rejectis*:

In via preliminare:

- dichiarare l’inammissibilità della domanda, e pertanto respingerla, per violazione degli artt. 2388, 2377 comma 3 e 2378 cod. civ., in quanto tardiva e non essendo stata impugnata la deliberazione assembleare assunta in data 5.7.2014;
- dichiarare l’inammissibilità, e pertanto, respingerla, dell’impugnazione proposta dalla signora [REDACTED] per difetto di interesse;
- dichiarare la nullità dell’atto di citazione in relazione alla domanda di merito subordinata.
- respingere l’eccezione di incostituzionalità sollevata.

Nel merito:

- respingere ogni domanda formulata dagli attori nei confronti della convenuta Cooperativa Alfa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio.
- Si chiede l’applicazione dell’art. 96 comma 3 c.p.c.

In via istruttoria:

respingere le istanze istruttorie come formulate e richieste *ex adverso*.”

PARTI INTERVENUTE:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia d’Impresa- così giudicare:

in rito in via preliminare:

- dichiararsi non manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art.2388, IV comma, c.c. per contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione laddove non consente, anche ai singoli soci assenti o dissenzienti o astenuti, l’impugnabilità delle delibere del C d A in caso di lesione dei loro diritti, rinviando ai soli artt. 2377 e 2378 c.c. (che richiedono un numero di soci non inferiore al 5% del capitale sociale) e non anche all’art.2379 c.c. (nullità/invalidità delle deliberazioni assembleari per impossibilità o illiceità dell’oggetto, eccesso di potere, conflitto d’interesse che prevede l’impugnabilità da parte di chiunque vi abbia interesse);

in via istruttoria

rimettere parti e causa in via istruttoria e ammettere le prove richieste in atto di citazione del 15.12.2014 sub IN VIA ISTRUTTORIA e nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI[^] comma c.p.c. (che qui si intendono integralmente riportate), con richiamo a tutte le eccezioni ivi prospettate, con l’avvertenza che il Sig. [REDACTED] non è più Presidente di Alfa e quindi va sentito come teste;

nel merito, in via principale

- accertato che sui diritti inviolabili di un socio o di una categoria di soci non possa deliberare il C d A. nonostante possieda tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, soprattutto laddove non siano rappresentate alcune categorie di soci, dichiarare nulle/invalidi ex art. 2379 c.c. le delibere del 18/7/2014 e 10/10/2014 relative alla introduzione dei c.d. “oneri accessori” a carico dei soli soci a proprietà indivisa, di quelli assegnatari a godimento semplice, sul blocco della restituzione del prestito sociale per illiceità/impossibilità dell’oggetto, irregolare costituzione del C d A, abuso di potere e conflitto di interessi;
- annullare o comunque dichiarare invalide la delibera del C d A della Cooperativa Alfa assunta il 18/7/2014 e conseguentemente quella successiva assunta il 10/10/2014, non tempestivamente pubblicate, per i motivi espressi in narrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2388 c.c. e, in quanto compatibili, degli artt. 2377 e 2378 c.c. nonché ex art. 2265 c.c. in quanto lesive del diritto dei soci, odierni attori e intervenuti, e comunque contrarie alla legge e allo statuto. Dichiarare di conseguenza che gli eventuali oneri di gestione denominati “oneri accessori” (in realtà perdite confessate della Cooperativa Alfa) vanno ripartiti tra tutti i soci senza alcuna distinzione di categoria;

nel merito in via subordinata

- preliminarmente dichiarata la non conformità alla legge e/o allo statuto delle delibere che hanno introdotto i c.d. “oneri accessori” a carico dei soli soci a proprietà indivisa, di quelli assegnatari a godimento semplice, il blocco della restituzione del prestito sociale, annullare ex art.2377 c.c. le delibere del C d A del 18/7/2014 e 10/10/2014 in quanto contrarie alla legge e allo statuto perché lesive del diritto di tali categorie di soci e dei singoli soci e comunque discriminatorie nella suddivisione di tali oneri tra le diverse categorie di soci;

in via di ulteriore subordine

- condannare ex art.2377 c.c. la Cooperativa Alfa al risarcimento del danno in favore dei soci attori ed intervenuti in misura non inferiore a quanto deliberato nei confronti degli attori e degli intervenuti, individuabili con l’applicazione di una semplice operazione matematica.

in ogni caso

- spese di lite rifuse.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 15.12.2014, gli odierni attori, in qualità di soci della Cooperativa Alfa (oggi in liquidazione coatta amministrativa) (di seguito “la Cooperativa”) e assegnatari di alloggi in proprietà indivisa e/o soci prestatori, convenivano in giudizio la Cooperativa, impugnando le deliberazioni del consiglio di amministrazione della società assunte in data 18.07.2014 (doc. 4 att.) e 10.10.2014 (doc. 9 att.) e domandando il risarcimento del danno subito a causa dell’esecuzione delle delibere impuginate.

In particolare, nei propri atti gli attori concentrano le proprie doglianze sulla prima delibera del 18.07.2014, affermando che il c.d.a. della Cooperativa avrebbe illegittimamente determinato i criteri di ripartizione tra i soci dei c.d. “oneri accessori”, non prevedendo una indicazione contabile dei costi addebitati ai singoli soci, e onerando i soli soci assegnatari in proprietà indivisa e i soci in godimento semplice o locazione del pagamento di costi di funzionamento della Cooperativa, che in quanto tali dovrebbero essere sostenuti dall’intera compagine sociale. Inoltre, gli attori lamentano il difetto di rappresentanza all’interno del c.d.a. dei soci assegnatari in proprietà indivisa e dei soci in godimento semplice o locazione, con conseguente conflitto di interessi e abuso di potere dell’organo gestionale della Cooperativa a danno di tali categorie di soci, i cui interessi non potrebbero adeguatamente essere tutelati in sede decisoria.

Con comparsa di costituzione e risposta, la Cooperativa si costituiva in giudizio contestando espressamente quanto *ex adverso* dedotto, allegato ed eccepito, chiedendo il rigetto dell’impugnativa attorea e sollevando talune eccezioni preliminari. In particolare, la Cooperativa convenuta eccepiva:

1. la sopravvenuta carenza di interesse ad agire degli attori per essere intervenuta, nelle more del giudizio, l’ammissione della Cooperativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
2. la carenza di legittimazione ad agire in capo a taluni degli attori;
3. l’inammissibilità, ex art. 2377, comma 3, c.c., delle domande formulate dagli attori per mancato

raggiungimento del *quorum* minimo richiesto dalla legge per l'impugnazione delle delibere assembleari annullabili;

4. la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità dell'oggetto;
5. la inammissibilità dell'impugnazione per difetto di impugnazione della delibera dell'assemblea dei delegati dei soci della Cooperativa, tenutasi in data 5.7.2014, quale atto presupposto delle delibere consiliari impugunate.

Nel corso della prima udienza di comparizione, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; nelle more, in data 14.12.2015, spiegavano intervento volontario gli odierni intervenuti, i quali, tutti titolari di posizioni analoghe a quelle degli attori, hanno avanzato i medesimi motivi di impugnazione e recepito le medesime conclusioni degli attori.

Alla successiva udienza per l'ammissione dei mezzi di prova, svoltasi in data 09.02.2016, il Giudice disponeva che la Cooperativa provvedesse al deposito di copia integrale dei verbali delle assemblee separate dei soci portatori di interessi omogenei che si erano tenute prima della riunione del c.d.a. del 18.7.2014 e rinviava il processo per ulteriore trattazione al 28.6.2016.

Nel corso di tale udienza, il Giudice rinviava dunque il processo per precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.4.2017.

Nelle more, in data 13.09.2016, la Cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguente interruzione del processo. Gli attori depositavano dunque ricorso per riassunzione nei confronti della procedura di l.c.a., in persona del commissario liquidatore, che si costituiva ritualmente in giudizio in data 20.03.2017 formulando le medesime conclusioni già rassegnate in sede di costituzione.

Alla successiva udienza del 4.7.2017 le Parti riferivano della pendenza di trattative intese a pervenire ad una composizione bonaria della controversia e, conseguentemente, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 5.12.2017. Considerato che all'udienza del 5.12.2017 le Parti riferivano che le trattative erano ancora in corso in ragione della particolare complessità delle stesse e dell'elevato numero di soci interessati, nonché in ragione della circostanza che la Cooperativa si trovava in liquidazione coatta amministrativa, il Giudice rinviava nuovamente la causa all'udienza del 27.3.2018; in tale data il Giudice, su richiesta congiunta delle parti, disponeva la sospensione del processo ex art. 296 c.p.c. e fissava per la prosecuzione l'udienza del 23.10.2018.

All'udienza del 23.10.2018, l'avv. ██████ comunicava il decesso dell'avv. ██████, legale degli attori, e chiedeva un congruo rinvio al fine di consentire all'avv. ██████ di essere in condizione di esercitare in modo completo la difesa dei propri assistiti. Pertanto, il Giudice, riconosciuta l'esigenza di differire nuovamente la controversia ad altra udienza, rinviava il processo al 25.6.2019.

Nel corso di tale udienza, preso atto della definitiva impossibilità per le parti di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito

delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa veniva rimessa a questo Collegio per la decisione.

2. In diritto

1. La domanda di annullamento delle delibere impugnate

Con riferimento alle domande di annullamento delle delibere del c.d.a. della Cooperativa del 18.07.2014 (doc. 4 att.) e 10.10.2014 (doc. 9 att.), va ribadita l'adesione di questa Sezione specializzata al principio della c.d. ragione più liquida, in aderenza all'ormai consolidato insegnamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione ⁽¹⁾, secondo cui:

- a) l'ordine col quale il giudice ritiene di esaminare e decidere ciascuna delle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito in rapporto al medesimo *petitum* (inteso come bene della vita che l'attore pretende dal convenuto) deve essere stabilito caso per caso, alla ricerca di un equilibrio tra la discrezionalità di scegliere le questioni da trattare anche in ragione della necessità o meno di istruttoria (e quindi in funzione del principio di economia processuale che sostiene il cd. canone della ragione più liquida) e il principio dispositivo che permea di sé il processo civile (sicché il giudice deve rigettare *sic et simpliciter* la domanda se la ragione che fonda la decisione non esige alcuna attività istruttoria);
- b) il fatto che oggetto della domanda (e del processo) sia e rimanga sempre il *petitum* sostanziale e processuale dedotto dall'attore non esclude che, in forza dei principi di speditezza, economia e celerità delle decisioni, quel processo abbia termine con una pronuncia fondata sulla ragione più liquida di rigetto della domanda (prescrizione, adempimento, mancata scadenza dell'obbligazione, ecc.), il che impedisce anche di affermare la perfetta sovrapposibilità dell'oggetto del processo all'oggetto del giudicato;
- c) la necessità di rispettare l'ordine delle questioni rito/merito ha quale unica conseguenza la inammissibilità di un rigetto della domanda sia per motivi di rito che di merito (ché dall'avvenuta verifica della insussistenza del requisito processuale discende sempre l'impossibilità di pervenire anche ad una statuizione sul merito)
- d) maggiore liquidità della questione significa quindi che, nell'ipotesi del rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito: criterio alla base del quale vi è un'evidente esigenza di maggiore economia processuale, poiché la sua applicazione consentirà di ridurre l'attività istruttoria e quella di stesura della motivazione ⁽²⁾.

L'applicazione di tali principi al caso di specie induce il Tribunale a rigettare immediatamente e *de plano* le domande attoree di annullamento delle delibere consiliari impugnate, ritenendo fondata l'eccezione

⁽¹⁾Le considerazioni che seguono, in particolare, sono tratte pressoché letteralmente dalla motivazione di Cass. civ., SS. UU., 12 dicembre 2014, n. 26242.

della Cooperativa secondo cui le impugnate delibere non “introducono” *ex novo* alcuna voce di spesa a carico dei soci assegnatari in proprietà indivisa ma si limitano a dare attuazione, mediante mera approvazione delle modalità di calcolo per la ripartizione dei costi, alla deliberazione assunta dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati tenutasi il precedente 05.07.2014, mai formalmente impugnata dagli odierni attori (né dagli intervenuti), nonostante l’esito della stessa fosse stato comunicato ai soci con nota del 30.07.2014, riscontrata dal legale degli attori/intervenuti il successivo 11.8.2014 (cfr. docc. 5 e 6 conv.)

Infatti, quest’ultima deliberazione (cfr. doc. 3 conv., punto “E”, pag. 140 del verbale) stabilisce che *“il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare adeguati provvedimenti per garantire, mediante rimborso proporzionato alle dimensioni dell’alloggio (vani legali), la copertura dei costi di gestione e amministrazione della Cooperativa (meglio definiti oneri accessori), in conformità a quanto stabilito al punto “B2” della delibera assembleare del 10.5.1980 (pag. 71 libro verbale delle assemblee), a carico dei soci assegnatari in regime di proprietà indivisa con contributi statali o regionali”*; la medesima deliberazione (cfr. doc. 3 conv., punto “H”, pag. 141 del verbale) stabilisce, inoltre, che *“i soci assegnatari di alloggi in godimento semplice o in locazione sono chiamati a concorrere alle spese di gestione ed amministrazione della Cooperativa (meglio definiti “oneri accessori”) per 24 mesi dal 1.7.2014 in misura pari al 30% del canone concordato per un massimo di 100 euro/mese, fino al tetto massimo complessivo (canone + oneri accessori) di 400 euro mensili”*.

In piena attuazione della delibera assembleare, il consiglio di amministrazione della Cooperativa, nella successiva riunione del 18.7.2014, si limitava a discutere e approvare *“i parametri di riferimento per la determinazione degli “oneri accessori” a copertura dei costi di gestione e amministrazione della Cooperativa, da applicare ai soci che hanno in godimento alloggi in proprietà indivisa, così come da deliberazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati del 5 luglio [...]”*, e, in relazione ai soci in godimento semplice o in locazione, a *“rendere operativa l’applicazione degli “oneri accessori” pari al 30% del valore del canone di godimento”*, sempre e comunque *“alla luce della deliberazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati del 5 luglio”*.

Da quanto sopra, emerge che gli attori, per ottenere l’effetto di eliminare gli effetti giuridici di cui si dolgono, avrebbero dovuto impugnare, anzitutto, la delibera assunta dall’Assemblea Generale Ordinaria dei delegati dei soci della Cooperativa assunta in data 5 luglio 2014 e non (unicamente) le delibere del c.d.a. assunte in data 18.7.2014 e 10.10.2014, essendo queste ultime meramente esecutive di decisioni già pienamente formate.

Gli attori (e gli intervenuti), infatti, fanno valere unicamente censure di legittimità che risalgono interamente all’atto presupposto, ossia alla delibera assembleare del 5 luglio 2014, non impugnata, e non

^{2 2)} Cfr. Trib. Milano, Sez. spec. imprese, n. 2499 / 2018 del 2.3.2018.

invece motivi d'impugnazione specificamente concernenti le delibere consiliari impugnate.

Invero, consentire un'autonoma impugnativa e l'annullamento delle delibere consiliari in questione:

i) comporterebbe una inaccettabile elusione dei termini per impugnazione dell'atto presupposto in tesi immediatamente lesivo;

ii) significherebbe, con insanabile contraddizione, consentire che rimanga valida ed efficace una delibera assembleare a fronte della illegittimità dichiarata solo con riferimento all'atto esecutivo, con riguardo a profili di illegittimità che tuttavia sono interamente riferibili alla delibera assembleare presupposta.

Quanto alla natura meramente esecutiva delle delibere consiliari di cui si discute basti considerare come i criteri di quantificazione degli "oneri accessori", peraltro assai specifici – in particolare il riferimento ad un prezzo per ciascun vano legale e non per mq.; il riferimento al "30% del valore del canone di godimento" -, fossero già contenuti nella delibera assembleare.

Non può, inoltre, essere accolta la tesi attorea secondo cui la deliberazione assembleare del 5 luglio 2014 non proverrebbe da un organo deliberativo della Cooperativa, essendo l'Assemblea Generale Ordinaria dei delegati un mero organo consultivo della società.

Infatti, si deve ritenere che la decisione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei delegati costituisca una deliberazione assembleare a tutti gli effetti, assunta alla presenza dei delegati indicati dai soci nelle assemblee separate, da un organo specificamente previsto dall'art. 29 dello Statuto in ottemperanza a quanto imposto dall'art. 2540 comma c.c.. Più nello specifico, l'art. 29 prevede che le assemblee dei soci, siano esse ordinarie che straordinarie, possano essere precedute da assemblee separate su base territoriale, convocate presso la sede della società o in una località compresa nell'ambito territoriale delle singole "sezioni soci" (di cui all'art. 22 del medesimo Statuto) sui medesimi argomenti che saranno poi discussi all'assemblea generale, alla quale partecipano i soci eletti come delegati dalle assemblee separate.

Non è corretta, pertanto, l'affermazione attorea secondo cui l'assemblea dei delegati non sarebbe menzionata nello Statuto sociale e non avrebbe potere decisionale, essendo le delibere dell'assemblea dei delegati in tutto e per tutto riconducibili alle delibere assembleari, e costituendo l'assemblea dei delegati unicamente una specifica composizione dell'Assemblea dei soci di cui agli artt. 23 e ss. dello Statuto.

In conclusione, ritiene il Collegio che, in ragione dell'omessa impugnazione della deliberazione assembleare presupposta – ormai divenuta inoppugnabile e definitivamente consolidatasi -, le domande proposte da parti attrici sono inammissibili. Tale inammissibilità si estende a tutte le domande concernenti la declaratoria di invalidità delle deliberazioni consiliari impugnate.

2. La domanda di risarcimento del danno

In via subordinata, gli attori e gli intervenuti hanno avanzato domanda di risarcimento del danno derivante dall'esecuzione delle delibere impugnate.

La domanda non merita accoglimento, poiché essa è del tutto generica e né gli attori né gli intervenuti hanno non solo dimostrato, ma nemmeno allegato, la sussistenza degli elementi costitutivi a sostegno della propria domanda, primi tra tutti l'*an* e il *quantum* del danno che asseritamente avrebbero patito.

* Non è accoglibile la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., non potendosi prospettare una colpa grave di parti attrici nel proporre una azione, per quanto inammissibile, comunque non *prima facie* destinata ad esito processuale certamente ed a priori pronosticabile come infausto.

4. Spese di lite

Quanto alle spese di lite, va seguito il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., talché gli attori e gli intervenuti devono essere condannati a pagare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano – trattandosi di causa di valore indeterminato, applicati i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 - in € 13.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

- I) **DICHIARA** inammissibili le domande tutte di parti attrice e intervenute.
- II) **CONDANNA** parti attrici e intervenute a pagare a parte convenuta COOPERATIVA Alfa IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA le spese di lite che si liquidano in € 13.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.

Milano, 24 ottobre 2019

Il Presidente estensore
ANGELO MAMBRIANI